

Il Consiglio dell'Ordine di Rovigo

PRESO ATTO

delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia di formazione professionale continua, per cui:

- 1) ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, il Consiglio Nazionale valuta e approva i programmi di formazione professionale continua predisposti dagli Ordini territoriali;
- 2) ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del d.lgs. 139/2005, nell'ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale, di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali:
 - a) adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale continua tali da garantire efficacia ed uniformità di attuazione dei programmi da questi predisposti, in conformità alle indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale stesso;
 - b) predispongano ed inviino al Consiglio Nazionale i programmi di formazione professionale continua contenenti attività formative aventi ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile, indicate nel relativo Elenco di cui all'art. 3, co. 2;
 - c) attuino i programmi in modo da assicurare ampia e tempestiva diffusione dei medesimi tra tutti gli iscritti, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse;
 - d) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;
 - e) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi;
- 3) il Consiglio Nazionale favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa degli Ordini territoriali, anche attraverso eventi formativi e attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005,

adotta il seguente

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Articolo 1	Scopo del Regolamento Attuativo
Articolo 2	Definizione e obiettivi della Formazione professionale continua
Articolo 3	Attività di formazione professionale continua
Articolo 4	Periodo formativo
Articolo 5	Obbligo della formazione professionale continua ed impegno minimo
Articolo 6	Attribuzioni e compiti dell'Ordine territoriale
Articolo 7	Crediti formativi professionali
Articolo 8	Esenzioni
Articolo 9	Attuazione dei programmi
Articolo 10	Iscrizioni e frequenza agli eventi formativi
Articolo 11	Controllo dell'Ordine
Articolo 12	Riconoscimento ed attribuzione dei crediti formativi agli iscritti
Articolo 13	Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle inadempienze
Articolo 14	Rinvio
Articolo 15	Entrata in vigore
Articolo 16	Norme transitorie

Art. 1

Scopo del Regolamento attuativo

- 1) Scopo di questo Regolamento Attuativo è disciplinare l'attività di formazione professionale continua per i dottori commercialisti e gli esperti contabili, con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rovigo (l'Ordine), tenendo conto in particolare di quanto previsto:
 - 1.a) dall'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio dell'Ordine *“promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi”*;
 - 1.b) dalla circolare n. 4 del 31 gennaio 2008 emessa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (“la Circolare”) e dai relativi allegati;
 - 1.c) dalla informativa n. 64 del 6 novembre 2008 emessa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
 - 1.d) dall'art. 29, co. 1, lett. d), e), m) e p), del d.lgs. n. 139/2005, secondo le quali il Consiglio Nazionale, rispettivamente, *“coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale”*, *“vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine”*, *“valuta e approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali”*, *“esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione”*.
- 2) Il presente Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine di Rovigo è articolato per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale ed è conforme allo schema contenuto nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine territoriale.

Art. 2

Definizione e obiettivi della formazione professionale continua

- 1) La formazione professionale continua (FPC):
 - a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
 - b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
 - c) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico;
 - d) è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.

Art. 3

Attività di formazione professionale continua

- 1) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al successivo art. 5, costituiscono attività formative, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo:
 - a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi simili, nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;
 - b) partecipazione ad eventi formativi nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, direttamente accreditati dal Consiglio Nazionale, nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005;
 - c) svolgimento di altre attività formative particolari, indicate all'art. 7 del presente Regolamento.
- 2) Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile. In particolare, le attività formative devono riguardare le materie finanziarie ed economico-aziendali, le materie giuridiche – tra cui il diritto civile, commerciale e fallimentare, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale–, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni; devono avere altresì ad oggetto le norme dell'ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. In ogni caso, le materie trattate nelle attività formative dovranno tassativamente essere comprese tra quelle indicate nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative specificamente predisposto ed aggiornato dal Consiglio Nazionale.

Art. 4

Periodo formativo

- 1) Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali si iscrivono nel secondo o nel terzo anno di un triennio.
- 2) Per i nuovi iscritti all'Albo, per coloro che passano dall'Elenco Speciale all'Albo e per coloro che, pur essendo iscritti all'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività professionale, l'obbligo formativo ha inizio dall'anno successivo all'iscrizione all'Albo, al passaggio all'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente attività

professionale, con conseguente riduzione del numero di crediti triennale. Nell'ipotesi di reinscrizione l'obbligo formativo inizia dalla data di ricevimento della comunicazione della delibera di accettazione della domanda ed è calcolato pro quota in dodicesimi.

- 3) L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 5

Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo

- 1) Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.
- 2) Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'albo è tenuto a:
 - a) acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe e l'organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali;
 - b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione;
 - c) esibire all'Ordine territoriale di appartenenza, secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
- 3) Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.
- 4) In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
- 5) L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1.
- 6) Come specificato nel precedente comma 2, lett. a), l'iscritto acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo; di questi
 - a) almeno 60 (con un minimo di 15 annui, di cui almeno 3 nelle materie cd. obbligatorie) devono derivare da eventi formativi approvati dal Consiglio Nazionale;
 - b) i restanti possono essere acquisiti anche partecipando ad eventi non accreditati, purché riguardino argomenti di approfondimento professionale e non di mero aggiornamento, siano tenuti da relatori di chiara fama, siano di comprovata qualità e dimostrabili e l'attestazione della partecipazione dell'iscritto sia certificata dall'ente terzo sotto la propria responsabilità.
Resta nella piena ed insindacabile discrezionalità dell'Ordine la valutazione, anche a posteriori, della qualità di tali eventi non accreditati.
- 7) Per l'acquisizione dei crediti di cui al comma 2, l'iscritto può partecipare alle attività formative comprese nei programmi predisposti da qualsiasi Ordine territoriale e approvati dal Consiglio Nazionale nonché alle attività formative direttamente accreditate dal Consiglio Nazionale, nell'ambito dei poteri di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale, di cui all'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005.
- 8) Qualora un iscritto sia sospeso dall'esercizio della professione, in forza di un provvedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 52 e ss. del d.lgs. n. 139/2005, l'obbligo deontologico della formazione professionale, nel periodo di sospensione, non subisce alcuna riduzione rispetto a quanto previsto dal presente Regolamento Attuativo.

Art. 6
Attribuzioni e compiti dell'Ordine territoriale

- 1) La formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili iscritti negli albi rientra nell'attività istituzionale dell'Ordine territoriale, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139. L'Ordine territoriale è ente formatore e regola il processo formativo e vigila sull'assolvimento dell'obbligo da parte dei propri iscritti.
- 2) In particolare l'Ordine territoriale:
 - a) promuove, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate offerte di attività formative, predisponendo i relativi programmi, che invia al Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli artt. 8 e 9 del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale;
 - b) allo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di valutazione dei programmi, trasmette al Consiglio Nazionale copia del proprio Regolamento per la formazione professionale continua e di ogni successiva modifica ed integrazione;
 - c) favorisce lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori, garantendo che nel programma annuale vi siano eventi formativi gratuiti per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori ripartiti su base annua;
 - d) regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative;
 - e) verifica annualmente, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale e, a tal fine, può chiedere agli iscritti l'esibizione della documentazione relativa all'attività formativa svolta.
- 3) Ai fini della vigilanza, l'Ordine territoriale può chiedere all'iscritto l'esibizione della documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
- 4) Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da organismi terzi, l'Ordine è altresì responsabile dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell'effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formative nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. n. 139/2005.
- 5) L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine territoriale al termine del triennio formativo, ai sensi degli artt. 49 e ss. del d.lgs. n. 139/2005, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, l'Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari.

Art. 7
Crediti formativi professionali

- 1) Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.
- 2) Per la partecipazione agli eventi formativi ed alle attività formative a distanza, verranno riconosciuti all'iscritto i crediti formativi professionali attribuiti dal Consiglio Nazionale secondo il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, sulla base di quanto effettivamente maturato dall'iscritto.
- 3) Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), i crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri riportati nella seguente tabella:

Attività formative particolari	Crediti attribuiti	Limiti massimi annuali
Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio Nazionale	1 ora = 3 crediti	max 15
Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti	1 ora = 3 crediti	max 15
Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	1 credito ogni 5 cartelle di 1.500 battute ciascuna	max 10
Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	10 crediti	max 15
Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	4 crediti	max 4
Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per l'esercizio delle professioni di dottore commercialista ed esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili	5 crediti	max 5
Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali	1 riunione = 1 credito	max 10
Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale	1 riunione = 2 crediti	max 10
Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative	1 riunione = 1 credito	max 10
Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari	il numero di CFP è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	max 10

- 4) Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le attività di formazione a distanza di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), devono essere specificatamente inserite nei programmi predisposti dall'Ordine territoriale ed inviati al Consiglio Nazionale per l'approvazione. Relativamente a tali attività formative, l'Ordine deve indicare tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative, di cui all'art. 6, co. 2, lett. b) del Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, illustrando altresì le modalità di controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto all'attività formativa, la cui responsabilità compete all'Ordine territoriale di appartenenza dell'iscritto.
- 5) Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nel caso di attività di formazione a distanza organizzate ed erogate dal Consiglio Nazionale, ovvero da esso direttamente accreditate, che si considerano automaticamente accreditate.
- 6) I programmi predisposti dall'Ordine devono contenere ed indicare:
 - a) la tipologia degli eventi formativi;
 - b) gli argomenti oggetto di trattazione degli eventi formativi da individuare tra quelli inclusi nell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi;
 - c) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ore;
 - d) le date previste di svolgimento degli eventi;
 - e) altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile, l'indicazione e la qualifica dei relatori;
 - f) un'eventuale e motivata proposta di accreditamento diversa da quella "standard", basata sulla durata dell'evento.
- 7) La partecipazione all'assemblea generale per l'approvazione del bilancio – evento previsto nell'Ordinamento della professione di dottore commercialista e inerente alla macroarea A.1 dell'Elenco delle materie oggetto di eventi formativi – attribuisce agli iscritti 2 crediti formativi. Il riconoscimento di tali crediti è subordinato all'inclusione dell'evento nel programma formativo del Consiglio dell'Ordine.
I relatori all'assemblea annuale per l'approvazione del bilancio non acquisiscono crediti formativi in qualità di relatori, in quanto tale attività non rientra tra le attività formative particolari.

- 8) La partecipazione alle riunioni di Consiglio dell'Ordine non attribuisce crediti formativi ai Consiglieri, ad eccezione dei 3 crediti annui obbligatori sugli argomenti di cui alla lettera A (ordinamento, deontologia, tariffa e previdenza).

Art. 8 Esenzioni

- 1) L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:
 - a) maternità;
 - b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
 - c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.
- 2) Gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua.
- 3) I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. Comunque, l'Ordine potrà valutare positivamente, per altre finalità (comunicazioni al Tribunale, annotazioni nell'albo, ecc.), l'acquisizione di crediti formativi da parte dell'iscritto nel periodo in cui è esentato dall'obbligo.
- 4) L'esenzione per maternità comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascuna maternità che abbia avuto luogo nel triennio di riferimento.
- 5) L'esenzione per le ipotesi contemplate dal precedente comma 1, lett. b), comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo in misura proporzionale al periodo di effettiva interruzione dell'attività professionale.
- 6) E' rimessa all'Ordine la valutazione e la decisione discrezionale dei casi particolari d'impedimento derivanti da cause di forza maggiore contemplati dal precedente comma 1, lett. c).
- 7) E' rimessa all'Ordine la valutazione di esenzione dall'assolvimento dell'obbligo formativo per gli iscritti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d'età, purché abbiano altresì maturato almeno venti anni di iscrizione all'Albo di un Ordine locale. L'esenzione va richiesta con specifica istanza dell'iscritto.
- 8) Al fine di esentare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la professione, ne avanzino richiesta, l'Ordine territoriale può effettuare la propria attività di verifica in base a una autocertificazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, dichiara di:
 - a) non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
 - b) non essere iscritto alle Casse Nazionali di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo;
 - c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma. A tal fine si precisa che l'attività di sindaco e di revisore contabile è da ritenersi oggetto proprio della professione. Pertanto, se un iscritto svolge tali attività, esercita una specifica funzione rientrante nella professione di dottore commercialista, ed è quindi soggetto all'obbligo della FPC.
- 9) La richiesta di esonero per mancato esercizio della professione deve essere presentata alla segreteria dell'Ordine di appartenenza e l'esonero ha efficacia dalla delibera del Consiglio dell'Ordine. Dell'esenzione verrà data informativa ai terzi attraverso l'inserimento di apposita nota nell'Albo degli iscritti. L'iscritto che inizi e/o riprenda l'esercizio della professione deve comunicare –entro 30 giorni– tale fatto alla segreteria dell'Ordine; in tal caso l'obbligo formativo comincia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
- 10) Nell'ipotesi in cui l'iscritto che chieda l'esenzione temporanea dall'obbligo formativo
 - per "servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno sei mesi"oppure

- per causa di "forza maggiore", contemplata dal precedente comma 1, lett. c), che provochi anche un'interruzione dell'attività professionale

lo stesso iscritto, quale *dominus* di praticanti, non potrà attestare, per il periodo corrispondente, di aver fatto svolgere tirocinio professionale. L'Ordine, appena ricevuta la richiesta di esonero, è tenuto ad accertare l'esistenza di eventuali rapporti di praticantato. L'Ordine, infatti, è tenuto ad informare l'iscritto che, in caso di accoglimento della richiesta di esonero, non potrà svolgere le funzioni di *dominus* per il periodo corrispondente. Una volta accolta la richiesta, l'Ordine provvederà immediatamente a darne notizia al tirocinante.

- 11) Nell'ipotesi in cui l'iscritto che chieda l'esenzione temporanea dall'obbligo formativo
 - a) per maternità o gravidanza, non presumendosi un'interruzione dell'attività professionale superiore ai sei mesi (ed in quanto di fatto ciò non si verifichi), si ritiene che non vi siano impedimenti allo svolgimento della funzione di *dominus*
 - b) per superati limiti di età, se l'attività professionale del dottore commercialista continua effettivamente, si ritiene che il dottore commercialista possa, evidentemente, fungere da *dominus*.

Art. 9

Attuazione dei programmi

- 1) L'Ordine territoriale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 6, realizza –anche di concerto con altri Ordini territoriali– il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione dei propri iscritti.
- 2) L'Ordine territoriale realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall'Ordine territoriale svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, le singole attività formative e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.
- 3) I programmi predisposti dagli Ordini sono intesi quali strumenti d'interpretazione delle esigenze formative della generalità degli iscritti all'albo, nella prospettiva di agevolare ai medesimi il conseguimento dei 90 crediti formativi triennali.

Art. 10

Iscrizione e frequenza agli eventi formativi partecipativi

- 1) Gli iscritti interessati a partecipare ad un evento formativo devono iscriversi esclusivamente seguendo la procedura indicata nella sezione del sito internet dell'Ordine dedicata alla FPC o in altre comunicazioni dell'Ordine stesso.
- 2) Le iscrizioni saranno accettate in progressivo e indistinto ordine temporale, sino ad esaurimento posti e salvo attivazione di apposita lista di attesa.
- 3) Le iscrizioni sono aperte –salva residua disponibilità– sino al secondo giorno precedente l'inizio dell'evento. La sopravvenuta impossibilità di partecipare all'evento formativo per il quale l'iscritto ha effettuato la prenotazione lo obbliga a dare disdetta al fine di evitare preclusioni o limitazioni alla prenotazione da parte di altri iscritti. La disdetta della prenotazione, salvi i casi di forza maggiore da documentare, è possibile, esclusivamente tramite la procedura indicata nella sezione del sito internet dell'Ordine dedicata alla FPC, sino al secondo giorno precedente l'inizio dell'evento.
- 4) E' vietata la contemporanea iscrizione ad eventi formativi concomitanti.
- 5) La contemporanea iscrizione e/o l'assenza dalla partecipazione ad un evento formativo gratuito per il quale l'iscritto si è prenotato, e non abbia dato disdetta nei termini di cui al precedente paragrafo 10.3, comporta per l'iscritto medesimo l'annullamento di tutte le sue prenotazioni già effettuate dai successivi eventi inclusi –in quel momento– nel programma formativo dell'Ordine.

Art. 11
Controllo dell'Ordine

- 1) La presenza degli iscritti agli eventi formativi è verificata dall'Ordine mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi, ovvero mediante altri metodi di volta in volta adottati.
- 2) La rilevazione delle presenze è effettuata dal personale di vigilanza all'ingresso e all'uscita dell'iscritto all'evento.
- 3) Gli iscritti ad un evento devono dimostrare, all'atto della rilevazione di entrata, su richiesta del personale dell'Ordine, la propria identità personale con l'esibizione di un documento d'identità. Il personale dell'Ordine può non ammettere chi non fornisca tale dimostrazione.
- 4) E' cura dell'Ordine rendere disponibili agli iscritti agli Albi tenuti da altri Ordini le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.
- 5) Per gli eventi formativi organizzati a distanza mediante l'utilizzo di internet o altre tecnologie di comunicazione e trasmissione dati simultanee e interattive (e-learning), la rilevazione delle presenze e il riconoscimento al partecipante dei crediti formativi avverrà in conformità alle procedure descritte nel documento emanato il 21 febbraio 2008 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili disponibile sulla sezione del sito internet dell'Ordine dedicata alla FPC.
- 6) Al fine di migliorare la qualità degli eventi formativi, ai partecipanti può essere chiesto di dare una valutazione dell'evento mediante la compilazione di apposita scheda.

Art. 12
Riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi agli iscritti

- 1) L'Ordine territoriale riconosce i crediti formativi agli iscritti all'albo che partecipano agli eventi e svolgono le altre attività formative di cui all'art. 3, co. 1, lett a) e b). Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), l'Ordine territoriale attribuisce i crediti formativi secondo i criteri indicati all'art. 7.3.
- 2) Al fine di ottenere il riconoscimento e l'attribuzione dei crediti formativi, gli iscritti producono la documentazione dell'attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione, entro tre mesi dalla fine dell'anno.
- 3) L'iscritto può indicare di aver assolto l'obbligo della formazione professionale continua in tutte le forme di comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubblico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti da visita ecc.).
- 4) L'accertamento del mancato assolvimento dell'obbligo di formazione nel triennio, nelle modalità qui regolamentate, comporta l'apertura del procedimento disciplinare in capo all'iscritto secondo il disposto di cui all'art. 6, comma 5.
- 5) Il dato personale relativo all'avvenuto o al mancato assolvimento dell'obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. n. 196/2003. Le modalità di diffusione di tale dato sono rimesse ai singoli Ordini territoriali.

Art. 13
Vigilanza dell'Ordine e valutazione delle inadempienze

- 1) Gli iscritti sono tenuti a conservare la documentazione comprovante il diritto al riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività formative svolte presso altri Ordini ed a quelle particolari di cui al precedente art. 7.3 per l'esibizione a qualunque richiesta dell'Ordine sino alla scadenza del termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione disciplinare.
- 2) L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni anno, anche a campione, con riferimento al numero minimo annuale di crediti formativi ed al termine di ogni triennio, entro il 30 aprile dell'anno successivo, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi. A tale fine l'Ordine richiede a ciascun iscritto che non risulti in regola sulla base dei dati in possesso dell'Ordine medesimo, la documentazione completa relativa all'attività formativa

effettivamente svolta nell'anno precedente o attestante casi di impedimento, derivanti da causa maggiore. Se tale documentazione non dovesse essere fornita entro trenta giorni dalla richiesta ovvero dovesse risultare insufficiente a dimostrare il regolare assolvimento dell'obbligo di formazione professionale, la Commissione FPC rimette la questione al Consiglio per ogni valutazione in merito.

- 3) La verifica annuale da parte dell'Ordine dell'assolvimento dell'obbligo formativo è svolta con le seguenti modalità:
 - a) entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio l'iscritto deve consegnare alla segreteria del proprio Ordine gli attestati ricevuti per la frequenza di eventi presso altri Ordini; in ogni caso entro la fine di febbraio di ciascun anno formativo l'iscritto deve documentare l'attività di formazione effettivamente svolta nell'anno precedente (che può derivare, oltre che dalla partecipazione di eventi organizzati da altri Ordini, anche da attività didattiche in scuole, università, da pubblicazioni, etc. o da attività di formazione a distanza) ed esibire la documentazione all'Ordine di appartenenza.
 - b) entro la fine di aprile di ciascun anno formativo l'Ordine verificherà – sulla base della documentazione ricevuta e di quella in suo possesso – l'ammontare dei crediti conseguiti da ciascun iscritto. Di tale verifica verrà data informativa agli iscritti che non abbiano conseguito almeno i 20 crediti minimi annui nonché a ciascun iscritto che ne faccia richiesta alla Segreteria dell'Ordine;
 - c) entro il 30 giugno dell'anno successivo al termine del periodo formativo (triennio) l'Ordine dovrà predisporre per ogni iscritto un riepilogo totale dei crediti formativi conseguiti con dettaglio anno per anno.
- 4) La valutazione del comportamento degli iscritti in materia di formazione professionale continua spetta ai Consigli degli Ordini territoriali. L'eventuale inadempienza all'obbligo formativo sia triennale che annuale è oggetto di valutazione disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine.

Pertanto, qualora un iscritto non abbia acquisito

 - nel triennio almeno 90 crediti formativi professionali, di cui 9 nelle materie "obbligatorie", ovvero
 - nell'anno almeno 20 crediti formativi professionali, di cui 3 nelle materie "obbligatorie"

l'Ordine dovrà valutare se ciò costituisca un illecito disciplinare.

Art. 14

Rinvio

- 1) Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento Attuativo, si rinvia alla Circolare ed ai relativi allegati.

Art. 15

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale e si applica a tutte le attività di formazione svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo prescritto dal d.lgs. n. 139/2005 (1° gennaio 2008).

Art. 16

Norme transitorie

- 1) Il periodo formativo iniziato il 1° gennaio 2006 si considera terminato il 31 dicembre 2007.
- 2) Si ritiene che l'iscritto abbia correttamente adempiuto l'obbligo di formazione professionale continua per il biennio 2006-2007 laddove abbia maturato il requisito minimo di 20 crediti formativi in ciascun anno del biennio.